



ENTE NAZIONALE RISI

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

2014 – 2016

Struttura organizzativa:	Responsabile della prevenzione della corruzione	
Processo di riferimento:	Prevenzione della corruzione	
Argomento:	Piano triennale	
Data creazione:	7/10/2014	Autore documento:
Data revisione:	10/12/2014	Autore revisione:
Data Approvazione:	16/12/2014	Autore approvazione:
Validità:	Dicembre 2014	
Destinatari:		
Stato		

Storia delle versioni

Versione	Commenti
1.4.	Prima predisposizione del 10/12/2014



Indice dei contenuti

1. Premessa	pag. 3
2. Riferimenti normativi	pag. 4
3. Organizzazione e funzioni dell'Ente Nazionale Risi	
3.1 Competenze, funzioni e attività	pag. 5
3.2 Organizzazione	pag. 7
3.3 Dati sulle risorse umane impegnate	pag. 8
4. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione	pag. 8
4.1 Organo di indirizzo politico	pag. 9
4.2 Responsabile della prevenzione	pag. 9
4.3 I Referenti	pag. 9
5. Il piano triennale di prevenzione della corruzione	pag. 10
5.1 Tipologie di misure di trattamento del rischio corruzione	pag. 11
6. Gestione del rischio	
6.1 Analisi dei processi	pag. 12
6.2 Tipo di risposta al rischio corruzione	pag. 13
7. Misure di prevenzione della corruzione	
7.1 Selezione del personale	pag. 14
7.2 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli Uffici	pag. 14
7.3 Il conferimento degli incarichi dirigenziali: inconfiribilità ed incompatibilità	pag. 15
7.4 Formazione	pag. 16
8. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni	
8.1 Conflitto di interessi	pag. 17
8.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio	pag. 17
8.3 Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	pag. 17
9. Flusso informativo verso il responsabile della prevenzione della corruzione	pag. 18



Piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Premessa

L'art. 1 della legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012, entrata in vigore il 28/11/2012, ha quale finalità l’adozione di misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione.

Il termine “corruzione” va inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni di illegalità in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Quindi, gli eventi di corruzione, sono dei comportamenti:

- messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all’amministrazione;
- che si realizzano attraverso l’uso distorto delle risorse, delle regole e dei processi dell’istituzione;
- finalizzati a favorire gli interessi privati a discapito degli interessi pubblici.

L’Ente Nazionale Risi ha incontrato notevoli difficoltà ad inquadrare il modello anticorruzione di riferimento in quanto, quale Ente Pubblico Economico, risulta escluso dal novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed è soggetto, per esplicita previsione statutaria, alle norme del codice civile.

Il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funzione Pubblica prevede per le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs 165/2001 l’adozione del piano triennale anticorruzione e per gli Enti Pubblici Economici, che l’abbiano già adottato, il mantenimento del “modello 231” di cui al d.lgs 8 giugno 2001 n. 231.

L’Ente ha valutato a lungo l’adozione ex novo del “modello 231” incontrando le seguenti problematiche:

-il fatto che il modello 231 sia pensato fondamentalmente per le società e la sua adozione sia del tutto facoltativa;



- il modello 231 prevede l'analisi del rischio rispetto ad alcuni reati espressamente previsti dalla norma per i quali, il ruolo della pubblica amministrazione è diametralmente opposto a quello delle società;
- la necessità di nominare in virtù delle disposizioni del modello 231 l'Organismo di Vigilanza, che deve essere configurato quale organismo indipendente rispetto alla struttura societaria e, quindi, composto da professionisti esterni cui attribuire specifico incarico a titolo oneroso.

Viceversa, l'adozione del "Piano triennale anticorruzione" destinato alle pubbliche amministrazioni propriamente dette, presentava il problema della nomina del responsabile anticorruzione il cui profilo professionale è delineato dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si identifica con un dirigente di prima fascia completamente avulso dai processi a valutazione obbligatoria previsti dal P.N.A (es. appalti o processi legati alla gestione del personale). Una simile figura professionale non è contemplata negli organici dell'Ente Nazionale Risi al cui personale non si applica, peraltro, nemmeno il contratto pubblico.

Interpellata la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è potuto appurare che tale figura può essere ricoperta anche da una figura professionale di ruolo non dirigenziale purchè avulsa dai processi sensibili ai fini dell'anticorruzione. Sulla base di questa interpretazione con delibera del 19 settembre 2014 è stato nominato responsabile anticorruzione un funzionario della Sede Centrale il cui ruolo professionale risulta indipendente dai processi da valutare.

L'adozione del piano triennale anticorruzione da parte dell'Ente presenta comunque il problema di non potere adottare il codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche adottato per la PA con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62, poichè destinato solo alle amministrazioni di cui al dlgs 165/2001.

Detto problema si reputa risolvibile con l'adozione da parte dell'Ente di un Codice Etico nel quale contemplare le disposizioni funzionali all'anticorruzione.

Il codice disciplinare, inserito nel CCNL di stampo privatistico, andrà aggiornato con le disposizioni del D.P.R. N. 62 sopracitato compatibili con la natura dell'Ente.

2. Riferimenti normativi

La legge 6 novembre 2012, n.190, cosiddetta "Legge Anticorruzione" è stata emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea



generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116 e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo 1999, ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110.

L'assetto normativo in materia è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

- d.lgs. n. 235. del 31/12/2012 Recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- d.lgs. n.39 del 08/04/2013 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 L. 190”;
- d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della legge 190/2012, definisce il principio generale di trasparenza, come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Tale disposizione è applicabile solo in parte dall’Ente, poiché per la natura di Ente Economico non risulta destinatario della norma relativa all’adozione del piano triennale per la trasparenza e alla nomina del relativo responsabile, ma risulta solo tenuto ad obblighi di pubblicazione di talune informazioni previste dalla norma.(vedere FAQ “A.N.AC.” in tema di trasparenza)

3. Organizzazione e funzioni dell’Ente Nazionale Risi

3.1 Competenze, funzioni e attività

L’Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico con sede in Milano, svolge, quale ente a carattere interprofessionale, i compiti di cui alla legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, nonché le attività di organismo pagatore per l’attuazione delle norme comunitarie ad esso attribuite



in base ai decreti del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 22 ottobre 1964, 27 ottobre 1967 e del 31 maggio 1996, nel rispetto del Reg. CE 1663/95. Tale ultima attività viene svolta nei limiti di cui all'art. 3, comma 6 del Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e n. 188 del 15 giugno 2000.

L'Ente Nazionale Risi è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

L'Ente Nazionale Risi per lo svolgimento della propria attività utilizza sedi periferiche in Italia.


L'Ente Nazionale Risi svolge le seguenti attività:

1. Quale organismo pagatore provvede all'attuazione dei regimi predisposti dall'Unione Europea in favore del settore risicolo nel rispetto del Reg. CE 1663/95.
2. Attua la raccolta sistematica dei dati necessari alla conoscenza ed alla previsione dei fenomeni e dei problemi afferenti l'andamento della produzione e del mercato nazionale, comunitario ed extra comunitario del riso.
3. Provvede all'elaborazione ed alla valutazione delle informazioni raccolte, nonché, direttamente od a mezzo di incarichi a persone od istituti specializzati, ad effettuare studi, analisi e ricerche afferenti specifici obiettivi inerenti il settore risiero.
4. Provvede alla divulgazione delle informazioni raccolte mediante idonei mezzi di diffusione.
5. Cura i necessari rapporti con i Ministeri e gli organismi comunitari ed internazionali da cui dipende il collocamento del prodotto.
6. Collabora all'attività di vigilanza per la repressione delle frodi nel commercio nazionale del riso e delle sementi di riso in tutto il territorio della Repubblica in conformità alle convenzioni sottoscritte con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
7. Collabora con le Regioni interessate alla risicoltura per la predisposizione di nuovi servizi per tutta la filiera.
8. Pone in essere adeguate iniziative mirate alla tutela della produzione, del commercio e del consumo del riso.
9. Svolge attività di ente certificatore a tutela della produzione, del commercio e del consumo di riso.
10. Esercita attività di magazzinaggio.
11. Svolge ricerche di mercato, di promozione e di propaganda per l'incremento del consumo del riso italiano nel territorio nazionale, nell'ambito dell'Unione Europea e nei Paesi Terzi, nonché attività di divulgazione dirette ad una maggiore conoscenza del prodotto riso.



12. Svolge attività di assistenza e di consulenza dirette a preservare l'equilibrio ambientale, promuovendo con opportune iniziative l'aggiornamento degli operatori del settore.
13. Provvede ad organizzare corsi di aggiornamento e di formazione sulla coltivazione e trasformazione del riso.
14. Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione, di consorzio, di fondazioni, di accordi con altri enti od istituzioni il "Centro Ricerche sul Riso" creando le condizioni operative affinché possa assumere commesse da terzi sia a livello nazionale che internazionale. Attraverso questo centro:
 - a. effettua, anche su richiesta di terzi, analisi merceologiche sul risone e sul riso lavorato nonché ricerche merceologiche
 - b. svolge attività di assistenza tecnica presso le aziende risicole
 - c. promuove ed attua iniziative per la ricerca sperimentale volta al miglioramento genetico ed alla individuazione delle varietà merceologicamente più richieste dal mercato avvalendosi anche di supporti esterni
15. Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione l'attività sementiera.
16. Esplica ogni altra attività prevista da leggi nazionali e da regolamenti comunitari, o consentita dalla legge istitutiva dell'Ente.

3.2 Organizzazione





Sono organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

3.3 Dati sulle risorse umane impegnate

Alla data del 30 giugno 2014 prestano servizio all'Ente **79** unità di personale:

- **1** Direttore Generale
- **2** dirigenti di 2° fascia
- **3** quadri
- **8** unità appartenenti all'Area F
- **29** unità appartenenti all'Area C
- **35** unità appartenenti all'Area B
- **1** unità appartenenti all'Area A

Di questi, **1** unità di personale dell'Area C e **3** unità di personale dell'Area B hanno scelto il part-time.

4. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è uno degli strumenti introdotti con la legge n.190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa a livello decentrato. Tale documento è elaborato sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che è lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale.

L'obiettivo del presente Piano è rivolto essenzialmente all'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire lo stesso.



4.1 Organo di indirizzo politico

In tale sistema di prevenzione della corruzione il Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo politico dell'Ente, designa il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito Responsabile). Su proposta di quest'ultimo, il Consiglio adotta il Piano ed i suoi aggiornamenti nonché tutti gli atti di indirizzo generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

L'Ente ha nominato, con Deliberazione del Consiglio del 19 settembre 2014, il , Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012.

4.2 Responsabile della prevenzione

Il Responsabile propone al Consiglio l'adozione del Piano. Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione e verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità proponendo la modifica dello stesso in caso di accertate e significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. Verifica ed individua, d'intesa la direzione Generale, il personale da inserire nei programmi di formazione. È responsabile della pubblicazione della relazione recante i risultati dell'attività svolta e riferisce sull'attività nei casi in cui il Consiglio lo richieda o qualora lo ritenga opportuno.

Ai compiti sopraindicati si aggiunge:

- il controllo dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- la segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla vigente normativa.

4.3 I Referenti

Al fine di adempiere alle previsioni normative, l'Ente, con determina del Direttore Generale n. 1.136 del 26 settembre 2014, ha istituito il "Gruppo interdirezionale per la prevenzione della corruzione", composto da un referente per l'anticorruzione individuato all'interno ogni area, con il



compito di affiancare e supportare il Responsabile nella realizzazione delle attività previste oltre che nell'attività di monitoraggio e controllo.

Per una sinergica azione di prevenzione della corruzione, tutti i Dirigenti dell'Ente svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione della corruzione, assicurano l'osservanza del Codice etico e verificano le violazioni, adottano le misure gestionali, osservano le misure contenute nel Piano. Tutti i dipendenti dell'Ente partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano le situazioni di illecito al superiore gerarchico nonché casi di personale conflitto di interesse.

5. Il piano triennale di prevenzione della corruzione

In ottemperanza alla Legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11/09/2013 dall'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), il presente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016" è il mezzo per attuare la gestione del rischio di corruzione dell'Ente e persegue "tre obiettivi strategici":

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Gli obiettivi strategici del processo di gestione del rischio, sono di seguito riportati con relativi indicatori e tempistiche:

OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI	TEMPISTICHE
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Nomina del responsabile della prevenzione	Settembre 2014
	Valutazione del rischio nelle aree obbligatorie	Ottobre 2014
	Attivazione di forme di consultazione, in fase di elaborazione del P.T.P.C.	Ottobre 2014
	Inserimento nel P.T.P.C. delle misure di prevenzione obbligatorie	Novembre 2014
	Individuazione di aree di rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge	Novembre 2014



	Inserimento nel P.T.P.C. di misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge	Novembre 2014
	Elaborazione e adozione del P.T.P.C. 2014 – 2016	Dicembre 2014

OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI	TEMPISTICHE
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di un Codice Etico rivolto ai dipendenti dell'Ente	Dicembre 2014
	Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Febbraio 2015
	Formazione specifica per i dirigenti, responsabili e dipendenti in aree a rischio	Marzo 2015

5.1 Tipologie di misure di trattamento del rischio corruzione

Per essere efficaci nella strategia della prevenzione, il P.T.P.C. prevede il “trattamento” non di tutti i rischi di corruzione, ma solo degli eventi di corruzione che (a seguito di valutazione) risultano avere un livello di rischio medio alto

Quindi, il rischio di corruzione sarà trattato con tipologie di misure differenti in relazione agli obiettivi che si vogliono raggiungere:

- ridurre la probabilità degli eventi di corruzione (misure di prevenzione)
- ridurre l’impatto degli eventi di corruzione (misure per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio)
- rompere l’intreccio tra “processi”, “persone corruttibili” e “interessi privati” (misure di rottura)

Le diverse tipologie di “misure” previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione possono così riassumersi:

- **misure di “prevenzione”:**
 - trasparenza
 - verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione
 - procedure specifiche, per la gestione dei contratti



- procedure specifiche per la gestione delle assunzioni e del personale.
- **misure di “rimozione”, per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio:**
 - codici di comportamento
 - tutela del whistleblowing
 - monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti
 - monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni;
- **misure per “rompere” il triangolo della corruzione:**
 - definizione di criteri per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
 - definizione dei casi di inconferibilità e incompatibilità
 - limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro
 - formazione del personale.

6. Gestione del rischio

6.1 Analisi dei processi

Il Piano si sostanzia in una procedura, articolata in fasi, il cui fine è quello di prevenire il fenomeno corruttivo attraverso una valutazione probabilistica della rischiosità che tale fenomeno si verifichi.

L’Ente ha proceduto all’implementazione di un sistema di gestione dei rischi attraverso il coinvolgimento di tutti i dirigenti e responsabili per le aree di rispettiva competenza coordinati dal Responsabile della Prevenzione, al fine di fare emergere gli aspetti cruciali.

La metodologia seguita prevede una prima fase, rappresentata dalla mappatura dei singoli processi organizzativi, riportati nell’Allegato 1.

I processi sono stati suddivisi in:

- processi istituzionali;
- processi del Centro Ricerche sul Riso.

I processi istituzionali primari sono stati ripartiti in:



- processi funzione istituzionale A: Area Amministrativa
- processi funzione istituzionale B: Organi Amministrativi e Segretariato Generale
- processi funzione istituzionale C: Affari Generale
- processi funzione istituzionale D: Banche Dati
- processi funzione istituzionale G: Area Mercati

I processi primari del Centro Ricerche sul Riso sono stati suddivisi in:

- processi E: Laboratori CRR
- processi F: Attività Sperimentali CRR e SAT
- processi H: Settore attività sementiera e miglioramento genetico

Sono state poi individuate le singole fasi di ogni processo e le responsabilità per ciascuna fase.

Il secondo step ha riguardato l'individuazione e la descrizione dei rischi per ciascun processo o fase di processo mappato.

A seguito dell'identificazione, i rischi sono stati analizzati in termini di probabilità e di impatto, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione, per giungere poi alla determinazione del livello di rischio.

La stima della probabilità tiene conto altresì dei controlli vigenti intesi come strumenti attuali ed efficaci utili a ridurre la probabilità del rischio.

In dettaglio, per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore della probabilità, mediante il calcolo della media aritmetica dei singoli valori attribuiti ai parametri che concorrono alla valutazione della probabilità. La stessa modalità di calcolo è stata utilizzata per determinare il valore dell'impatto. Il prodotto delle due medie, che nel suo valore massimo è pari a 25, determina il livello di rischio, rappresentato sulla base della distribuzione percentuale dei valori.

6.2 Tipo di risposta al rischio corruzione

Gli esiti delle attività di valutazione ed i dati raccolti costituiscono condizioni prodromiche ad un corretta gestione del fenomeno rischio. In particolare, a seguito dell'analisi, i singoli rischi sono



stati inseriti in una classifica del livello di rischio (alto, medio, basso) al fine di individuare le priorità e le modalità di trattamento.

I 120 processi individuati e riportati nelle relative 13 schede di dettaglio sono stati valutati dal Responsabile anticorruzione supportato dal “Gruppo interdirezionale per la prevenzione della corruzione”, i quali, tenendo conto dei processi più sensibili ad un’eventuale azione corruttiva, hanno ritenuto opportuno intraprendere attività preventive e correttive anche per quelli che si collocano ad un grado di rischio “basso” ovvero con punteggio inferiore a 9,11 su 25.

Anche i processi che sono stati ritenuti meno sensibili all’azione corruttiva saranno comunque costantemente monitorati, ed eventualmente saranno interessati da procedure atte a fornire un livello di “copertura” adeguato.

Saranno comunque ripercorse costantemente le fasi descritte e le misure indicate al fine di verificare che le stesse mantengano coerenza, validità ed efficacia. Ciò consentirà di applicare azioni correttive ove necessario.

Le specifiche misure correttive individuate riguardano:

- a. la formazione: si tratta di attività formativa mirata sui temi dell’etica, della legalità, delle norme del “Codice etico” dell’Ente, nonché delle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento;
- b. le procedure: implementazione di specifiche procedure volte alla prevenzione ed all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
- c. i controlli: attivazione di specifiche verifiche da parte dei dirigenti e/o dei Responsabili degli uffici.

7. Misure di prevenzione della corruzione

7.1 Selezione del personale

La materia è già ampiamente disciplinata da una normativa rigorosa. Tuttavia obiettivo di questo Ente è elaborare opportune modalità per verificare eventuali esperienze precedenti dei candidati e disporre specifici controlli ai fini dell’assegnazione del personale agli uffici.



7.2 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli Uffici

In analogia a quanto previsto dall'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 190 del 2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'accesso o la selezione agli impieghi; essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; far parte delle commissioni per la scelta del contraente e per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere.

A tal fine, il dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui attestare l'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel Capo I, Titolo II del Libro II del Codice penale.

I Direttori e i Dirigenti dovranno effettuare un censimento di tutta l'area di propria competenza, attraverso una verifica delle risorse umane, degli incarichi e delle responsabilità dei singoli obiettivi già affidati. Una volta effettuato il censimento, saranno proposte misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, laddove esistenti e controllarne il rispetto. Il censimento sarà relazionato al Responsabile corredato da proposte adeguate per l'adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione, prevedendo altresì proposte per la revoca degli incarichi già affidati, qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di corruzione.

7.3 Il conferimento degli incarichi dirigenziali: inconferibilità ed incompatibilità

L'art. 15 del D.lgs 39/2013 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. A tal fine sarà adottato un regolamento con particolare riguardo:

- a. al conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi e reggenze;
- b. all'individuazione delle condizioni ostative al conferimento degli incarichi;



- c. agli incarichi dirigenziali, per particolari attività o in considerazione di incarichi precedentemente svolti;
- d. alla presentazione da parte dei soggetti interessati, all'atto del conferimento dell'incarico, di una dichiarazione di insussistenza sia delle cause di inconfiribilità, sia delle cause di incompatibilità sorte nel periodo di durata dell'incarico;
- e. alle modalità di svolgimento dei controlli.

Saranno inoltre individuate le azioni che l'Ente adotterà qualora si verificano situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità.

7.4 Formazione

L'Ente intende sviluppare interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il personale con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.

Essi sono articolati su più livelli:

- un intervento di tipo “informativo” che abbia come caratteristica principale la diffusione dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte dall'Ente. Tale intervento dovrà necessariamente essere diretto alla generalità del personale ed avere un forte impatto comunicativo diretto a stimolare la condivisione di principi etici;
- una formazione per tipologia di attività e soggetti con l'obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale;
- una formazione “periodica” attivabile su richiesta in caso di nuove assunzioni o di assegnazione di nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente presente il rischio di corruzione.
- una formazione ad hoc da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale corruzione su istanza del Responsabile.

Caratteristica dei percorsi formativi proposti sarà la modularità, il cui obiettivo principale è di assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di “rischio” presenti nelle strutture dell'Ente.



8. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

8.1 Conflitto di interessi

Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti istruttori ed il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La norma persegue la finalità di prevenzione mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse.

Il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici di atti endoprocedimentali hanno un obbligo di segnalazione nel caso di conflitto anche solo potenziale.

La previsione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse deve leggersi in maniera coordinata con le disposizioni del Codice etico. Tale segnalazione dovrà avvenire tempestivamente e dovrà essere effettuata nei confronti dei diretti superiori gerarchici o, in caso di Dirigenti di prima fascia, al Consiglio di Amministrazione. Con l'intenzione di ridurre il conflitto di interesse, il Responsabile della prevenzione invierà a tutti i dirigenti una direttiva con cui impegna gli stessi a valutare espressamente la situazione segnalata e a rispondere per iscritto al dipendente sollevandolo dall'incarico oppure motivando la conferma dell'espletamento dell'attività.

8.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio

Al fine di monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, questi ultimi sono tenuti a redigere e sottoscrivere, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con cui attestino l'insussistenza di cause di incompatibilità, e l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente tra gli organi di vertice, i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.

8.3 Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti



I dirigenti devono monitorare che venga rispettato il termine entro cui bisogna concludere il procedimento, così come previsto dalle rispettive norme di legge o di regolamento e ne devono dare comunicazione al Responsabile della prevenzione.

Nell'arco del triennio di vigenza del presente Piano verranno implementate procedure finalizzate al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali.

9. Flusso informativo verso il responsabile della prevenzione della corruzione

In un'ottica di collaborazione, tutti i dirigenti e gli incaricati di pubblici servizi sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile, anche su segnalazione dei propri dipendenti.

Quanto sopra per gli scopi previsti dall'Art. 331 c.c.p. che così recita:

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012, "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".



Per evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito nel timore di subire conseguenze pregiudizievoli verrà resa operativa una procedura di gestione di acquisizione delle segnalazioni di illeciti.

Potranno essere inviate segnalazioni di illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90. Valgono, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- a fronte di qualsiasi intervento di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (Magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovrà essere informato il Responsabile della prevenzione;
- devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse al Responsabile della prevenzione le informative concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati o illeciti.

